



REPERTORIO N. 3.295

RACCOLTA N. 2.214

ATTO di
MODIFICA STATUTARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro addì quindici del mese di gennaio, in Arezzo (AR) e nel mio studio, alle ore diciassette e minuti trenta, --
15 gennaio 2024, ore 17,30

Avanti me Avv. Elena BUCCIARELLI DUCCI, Notaio in Arezzo, con studio in Via Margaritone n. 3, iscritta nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Arezzo, è personalmente comparsa la signora: -----

- SPRENGEL Johanna, cittadina tedesca, nata in Berlino (Germania - EE) il giorno 13 (tredici) giugno 1979 (millenovecentosettantataneve), residente in Talla (AR), Località Bagno n. 11, Codice fiscale italiano: SPR JNN 79H53 Z112H; la quale dichiara di parlare, leggere, scrivere e comprendere la lingua italiana e di agire e stipulare non in proprio ma in nome e per conto, nella sua qualità di procuratrice speciale e delegata, dei signori: -----

- KRANZ Volker, cittadino tedesco, nato in Munster (Germania - EE) il giorno 27 (ventisette) dicembre 1965 (millenovecentosessantacinque), residente in Bremen (Germania - EE), Rasingstr. n. 7, Codice fiscale italiano: KRN VKR 65T27 Z112H; -----

- JEBENS Friederike Luise, cittadina tedesca, nata in Berlin (Germania - EE) il giorno 18 (diciotto) maggio 1982 (millenovecentoottantadue), residente in Bremen (Germania - EE), Hegelstr. n. 45, Codice fiscale italiano: JBN FDR 82E58 Z112A; -----

- MIDDENDORF (coniugata HUBER) Daniela, cittadina tedesca, nata in Georgsmarienhutte (Germania - EE) il giorno 15 (quindici) dicembre 1973 (millenovecentosettantatre), residente in Pfaffenhofen (Germania - EE), Mozartstrasse n. 90, Codice fiscale italiano: MDD DNL 73T55 Z112P; -----

- HUBER Jana, cittadina tedesca, nata in Pfaffenhofen (Germania - EE) il giorno 21 (ventuno) febbraio 2001 (duemilauno), residente in Pfaffenhofen (Germania - EE), Mozartstrasse n. 90, Codice fiscale italiano: HBR JNA 01B61 Z112Q; -----

- SCHWAB Matthias, cittadino tedesco, nato in Wassertrudingen (Germania - EE) il giorno 13 (tredici) luglio 1974 (millenovecentosettantaquattro), residente in Ansbach (Germania - EE), Oertelweg n. 3, Codice fiscale italiano: SCH MTH 74L13 Z112Y; -----

- EISENMANN Laura, cittadina tedesca, nata in Pfaffenhofen (Germania - EE) il giorno 7 (sette) settembre 2000 (duemila), residente in Schweitenkirchen (Germania - EE), Pfarrer -Bichler-Strasse n. 14, Codice fiscale italiano: SNM LRA 00P47 Z112O; -----

- MARBERGER (coniugata EISENMANN) Heidi Tina, cittadina tedesca, nata in Ingolstadt (Germania - EE) il giorno 21 (ventuno) marzo 1973 (millenovecentosettantatre), Pfarrer-Bichler-Strasse n. 14, Codice fiscale italiano: MRB HTN 73C61 Z112B; -----

- EISENMANN Stefan, cittadino tedesco, nato in Ingolstadt (Germania - EE) il giorno 9 (nove) febbraio 1971 (millenovecentosettantuno), residente in Schweitenkirchen (Germania - EE), Pfarrer-

Registrato in
AREZZO
il 18/01/2024
al n. 666 Serie 1T

Bichler-Strasse n. 14, Codice fiscale italiano: SNM SFN 71B09 Z112B;

al presente atto autorizzata in forza di:

- procura speciale bilingue conferita dal detto signor KRANZ Volker, a rogito del Notaio Dottor Klaus MARTIN con studio in Bremen (Germania -EE), in data 29 (ventinove) marzo 2023 (duemilaventitre), Repertorio numero 146; quale procura, in originale trovasi allegata sotto la lettera "A" a precedente atto a mio rogito in data 2 (due) novembre 2023 (duemilaventitre), Repertorio n. 3.213, registrato in Arezzo in data 8 (otto) novembre 2023 (duemilaventitre) al numero 11376, Serie 1T;

- di procura speciale bilingue conferita dalla detta signora JEBENS Friederike Luise, a rogito del Notaio Dottor Klaus MARTIN, con studio in Bremen (Germania -EE), in data 29 (ventinove) marzo 2023 (duemilaventitre), Repertorio numero 147; quale procura, in originale trovasi allegata sotto la lettera "B" al precedente atto a mio rogito in data data 2 (due) novembre 2023 (duemilaventitre), Repertorio n. 3.213, sopra meglio citato;

- procura speciale bilingue conferita dai predetti signori MIDDENDORF (coniugata HUBER) Daniela, HUBER Jana, SCHWAB Matthias, EISENMANN Laura, MARBERGER (coniugata EISENMANN) Heidi Tina, EISENMANN Stefan; a rogito del Notaio Dottor Nicola STRUCK, con studio in Pfaffenhofen (Germania -EE), in data 3 (tre) marzo 2023 (duemilaventitre), Repertorio numero 308/2023; quale procura, in originale trovasi allegata sotto la lettera "C" al precedente atto a mio rogito in data 2 (due) novembre 2023 (duemilaventitre), Repertorio n. 3.213, sopra meglio citato.

La signora Comparente dichiara e conferma che tutti i predetti mandanti sono domiciliati in Italia ai fini del presente atto in Subbiano (AR), Podere Pastina n. 71 – 72, presso la sede legale dell'Associazione in oggetto.

Detta signora Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nelle predette qualità, conviene e stipula quanto segue.

Premesso:

- che con detto atto a mio rogito in data 2 (due) novembre 2023 (duemilaventitre), Repertorio n. 3.213, sopra meglio citato:

è stata costituita tra i predetti signori: KRANZ Volker, JEBENS Friederike Luise, MIDDENDORF (coniugata HUBER) Daniela, HUBER Jana, SCHWAB Matthias, EISENMANN Laura, MARBERGER (coniugata EISENMANN) Heidi Tina ed EISENMANN Stefan, un'Associazione - che intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e la qualifica di ETS mediante l'iscrizione al RUNTS - sotto la denominazione **"PASTINA O.D.V. ETS"**, con sede in Subbiano (AR), Podere Pastina n. 71 – 72, patrimonio di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), Codice fiscale: 92099850510;

è stato approvato il relativo Statuto della predetta Associazione, composto da 32 Articoli;

sono stati nominati a comporre il primo Consiglio Direttivo della predetta Associazione, per il primo mandato triennale, i

signori: EISENMANN Stefan, MIDDENDORF (coniugata HUBER) Daniela, EISENMANN Laura, MARBERGER (coniugata EISENMANN) Heidi Tina; i quali hanno accettato; _____

tra i suddetti membri del Consiglio Direttivo, formato da n. 4 (quattro) membri, sono stati nominati: _____

- il sig. EISENMANN Stefan, quale Presidente; _____

- la sig.ra MIDDENDORF (coniugata HUBER) Daniela, quale Vice Presidente; _____

- la sig.ra EISENMANN Laura, quale Segretario; _____

- la sig.ra MARBERGER (coniugata EISENMANN) Heidi Tina, quale Tesoriere; _____

i quali hanno accettato; _____

- che si rende necessario ed opportuno, anche a seguito di indicazioni da parte delle competenti Autorità, procedere ad alcune modifiche dello Statuto dell'Associazione, anche al fine di formalizzarne l'iscrizione quale Associazione riconosciuta presso il RUNTS; essendo la Comparsa, nelle dette qualità, a ciò espressamente autorizzata in forza del detto atto a mio rogito in data 2 (due) novembre 2023 (duemilaventitre), Repertorio n. 3.213, sopra meglio citato. _____

_____ Tutto ciò premesso _____

_____ e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto _____

_____ si conviene e si stipula quanto segue: _____

La signora SPRENGEL Johanna, nelle sopra spiegate qualità ed uso facendo della delega ad essa attribuita come sopra indicato, espressamente conviene di modificare lo Statuto dell'Associazione in oggetto, e precisamente conviene: _____

1) di modificare il testo dell'Articolo 16.3. dello Statuto dell'Associazione, nel senso di prevedere il diritto di voto e di elettorato attivo anche per gli associati minorenni e il loro computo al fine del raggiungimento del quorum; Articolo che viene quindi ad assumere il seguente letterale tenore: _____

“Art. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto _____

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. _____

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. _____

3. Il diritto di voto è riconosciuto anche all'associato minorenne. _____ Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, ha quindi diritto di voto e di elettorato attivo ma non ha diritto di elettorato passivo. Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. _____

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche dell'Associazione, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede

mediante il voto a scrutinio segreto.”;

2) di modificare il testo dell'Articolo 20 dello Statuto dell'Associazione, nel senso di eliminare ogni riferimento, in caso di cessazione di alcuno dei Consiglieri dall'incarico, alla cooptazione dei Consiglieri, che verranno invece eletti dall'Assemblea; Articolo che viene quindi ad assumere il seguente letterale tenore:

“Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Articolo 17, comma 2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Articolo 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, deve essere convocata l'Assemblea che procedere ad una nuova elezione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.”.

A seguito delle modifiche come sopra convenute il testo dello Statuto dell'Associazione, nella sua redazione integrale ed aggiornata, comprensiva delle sopra convenute modificazioni, è quello che qui di seguito si trascrive:

"STATUTO

"STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PASTINA O.D.V. ETS"

Premessa:

Il modo in cui organizziamo la nostra società pone molti di noi dinanzi a situazioni difficili. Se consideriamo gli effetti del nostro stile di vita a livello globale, ci rendiamo conto che intratteniamo molteplici relazioni con tutti gli altri esseri viventi. Il nostro ecosistema sta perdendo incessantemente un gran numero di specie, il nostro stile di vita sta causando cambiamenti climatici e catastrofi naturali a livello locale, l'agricoltura di stampo industriale e la vita

concentrata nelle città ci allontanano dall'armonia con la natura. Sperimentiamo in misura crescente che il nostro spiccato individualismo ci rende anche molto soli. La compagine familiare si sfalda, i genitori sono sottoposti a pressioni che causano loro sofferenze e gravi disagi. Le esperienze traumatiche rendono più difficile uno sviluppo sano e una libera partecipazione alla società. Il divario tra ricchi e poveri si acuisce sempre più. La maggior parte delle persone è costretta a lavorare ma è ben lungi dal realizzarsi pienamente nella propria professione. La prosperità economica prodotta da imprese orientate a massimizzare i profitti non contribuisce automaticamente al benessere generale delle persone e dell'ambiente in cui le stesse vivono.

Come possiamo organizzare la nostra vita e il nostro lavoro su questo pianeta in modo da accrescere la biodiversità, rallentare il cambiamento climatico, rafforzare la coesione sociale, garantendo al contempo il nostro sostentamento e dando un senso al nostro operato? Cosa possiamo fare per proteggere le famiglie disgregate e i minori vittime di traumi ed accoglierli nella comunità?

Siamo convinti che una rete sociale sana e salda, una vita in armonia con la natura e un modo di rapportarsi benevolo che tenga le persone nella giusta considerazione costituiscano il fondamento per un'esistenza piena di significato. Le persone che si incontrano nell'Associazione "PASTINA O.D.V." intendono iniziare a dare forma concreta a queste condizioni di vita.

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e s.m.i., e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata "PASTINA O.D.V. ETS", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune Subbiano (AR). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Subbiano (AR) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione opera nel territorio della Provincia di Arezzo (AR) in Toscana, ed intende operare anche in Germania.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore"

Viene espressamente previsto che a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione dovrà aggiungere alla denominazione "PASTINA O.D.V." anche l'espressione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS" e di tale indicazione nonché degli estremi dell'iscrizione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. L'Associazione opera nel/i seguente/i settore/i:

a) Interventi e servizi a tutela di minori vittime di traumi e adulti, finalizzati a migliorare le condizioni ambientali e per un uso oculato e razionale delle risorse naturali;

b) Organizzazione e svolgimento di attività sociali, culturali, artistiche (o del tempo libero) di interesse sociale, ivi compresa l'attività di promozione e diffusione della cultura e prassi delle attività di volontariato e di interesse generale;

c) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

d) Istruzione extrascolastica finalizzata alla lotta contro la povertà educativa;

e) Interventi finalizzati alla protezione e valorizzazione del paesaggio;

f) Servizi di supporto di enti del Terzo settore in Italia e all'estero, erogati da enti di cui almeno il 70% (settanta per cento) appartenga al Terzo settore;

g) Messa a disposizione di denaro, beni, edifici o servizi per sostenere persone svantaggiate o attività di interesse generale.

4. L'Associazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) Tutelare, sostenere e integrare le persone svantaggiate, in particolare i minori;

b) Migliorare l'istruzione per una migliore integrazione delle persone svantaggiate; aumentare la biodiversità e trasformare l'agricoltura attraverso una produzione alimentare sostenibile;

c) Raggiungere uno stile di vita neutrale dal punto di vista climatico e ridurre il consumo di risorse;

d) Migliorare l'istruzione per sostenere l'agricoltura sostenibile;

e) Rafforzare l'attività di volontariato per accrescere il bene comune;

f) Creare un luogo di incontro e di formazione per sostenere gli obiettivi di cui sopra.

Art. 4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale, di cui alle lettere a), c), d), e), f) ed i) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore; ed in particolare:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;.....

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;.....

d) svolgimento di eventi formativi in ambito sociale, relativi all'agricoltura sostenibile, alla tutela climatica, all'attività di volontariato e all'imprenditoria sociale;.....

e) sostegno rivolto a organizzazioni senza scopo di lucro che operano per sostenere soggetti svantaggiati, i minori (vittime di traumi) e le famiglie, fornendo ad esempio anche alloggi;.....

f) organizzazione di eventi finalizzati allo scambio sociale;.....

g) produzione sostenibile di alimenti;.....

h) sviluppo e gestione di almeno un luogo di incontro e formazione per promuovere gli obiettivi dell'Associazione;.....

i) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità statutarie e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di cui sopra di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali deliberazioni dell'Assemblea degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi Decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità statutarie della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. ..

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo

Amministrativo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto dell'Associazione e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta

eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'Articolo 16, comma 2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi dell'Associazione;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Articolo 7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità

dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;

c) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;

d) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

2. Ai componenti degli organi dell'Associazione, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta

da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. E' ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di

attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;.....

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;.....

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;.....

e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;.....

f) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;.....

g) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;

h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;.....

i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;.....

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;.....

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo dell'Associazione.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum.....

1. E' compito dell'Assemblea straordinaria:.....

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;.....

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

“Art. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto.....

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa

annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto è riconosciuto anche all'associato minorenne. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, ha quindi diritto di voto e di elettorato attivo ma non ha diritto di elettorato passivo. Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche dell'Associazione, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono

ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Vice Presidente e il Segretario dell'Associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità statutarie, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al

Consiglio Direttivo;.....

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;.....

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Articolo 17, comma 2, del presente Statuto;.....

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Articolo 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, deve essere convocata l'Assemblea che procedere ad una nuova elezione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica.....

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;.....

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;.....

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;.....

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente.....

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Articolo 17, comma 2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Articolo 9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente Articolo, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23 - L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c..

2. L'Organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 c.c., devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 - Competenze dell'Organo di Controllo

1. E' compito dell'Organo di Controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 - L'Organo di Revisione

1. L'organo di Revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'Organo di Revisione devono essere iscritti al Registro dei revisori legali dei conti.

2. L'Organo di Revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 26 - Responsabilità degli Organi dell'Associazione

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione riconosciuta risponde l'Associazione stessa con il proprio patrimonio.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il Registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili."

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto presso i competenti Registri, la Comparente dichiara e conferma:

- che l'Associazione ha attualmente sede al seguente indirizzo: Subbiano (AR), Podere Pastina n. 71 – 72;

- che l'Associazione ha un patrimonio esistente, liquido e disponibile non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come risulta anche dal suddetto atto a mio rogito in data 2 (due) novembre 2023 (duemilaventitre), Repertorio n. 3.213, sopra meglio citato.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dall'Associazione.

Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 il presente atto è esente dall'imposta di bollo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto che leggo alla signora Comparente la quale, su mia domanda, lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà ed in conferma con me Notaio lo sottoscrive, alle ore 188,00 (centoottantotto virgola zero zero).

Scritto parte da me Notaio a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico, a norma di legge, occupa 38 (trentotto) pagine di 20 (venti) fogli e sin qui della presente.

In originale firmato:

Johanna SPRENGEL

Elena BUCCIARELLI DUCCI Notaio (L.S.)

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA AD
ORIGINALE ANALOGICO**

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 - art. 68-ter, Legge
89/1913)

Certifico io sottoscritta Avv. Elena BUCCIARELLI DUCCI,
Notaio in Arezzo, con studio in Via Margaritone n. 3,
iscritta nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di
Arezzo, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (dotata di certificato valido fino al giorno 8
settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del
Notariato), che la presente copia rilasciata per gli usi
consentiti dalla legge e redatta su supporto informatico, è
conforme al documento originale analogico ai miei rogiti,
firmato a norma di legge.

Arezzo, Via Margaritone n.3, addì 19 gennaio 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Elena BUCCIARELLI DUCCI